Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 26

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 28 gennaio 1981 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . L. 60.000
Semestrale . . . . L. 33.000
Un fascicolo . . . . L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . L. 22.000
Semestrale . . . . L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . L. 52.000
Semestrale . . . . L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1980.

Modalità e procedure per la concessione di contributi in conto canoni alle imprese commerciali per investimenti effettuati con il sistema della locazione finanziaria, ai sensi della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio;

Visto l'art. 34 della legge 24 aprile 1980, n. 146;

Considerato che occorre determinare le modalità e le procedure di concessione dei contributi in conto canoni alle imprese commerciali per investimenti effettuati con il sistema della locazione finanziaria;

Decreta:

Art. 1.

Per le operazioni di locazione finanziaria previste dagli articoli 5 della legge 10 ottobre 1975, n. 517 e 34 della legge 24 aprile 1980, n. 146, si intendono le operazioni di locazione di beni mobili ed immobili acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta ed indicazione del conduttore, rientranti nei programmi di investimento di cui all'art. 2 della legge n. 517 medesima.

Art. 2.

Qualora il programma di investimenti sia effettuato totalmente con il sistema della locazione finanziaria, la domanda per la concessione del contributo in conto canoni va inoltrata dall'operatore al comitato di gestione del fondo per i finanziamenti agevolati al commercio di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, tramite una società di locazione finanziaria che abbia stipulato apposita convenzione con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La società di locazione finanziaria provvede all'istruttoria della domanda, nel rispetto di quanto disposto dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni e integrazioni e dei criteri di attuazione deliberati dal comitato di cui al comma precedente.

Art. 3.

Qualora il programma di investimenti sia effettuato solo in parte con il sistema della locazione finanziaria e, per la parte rimanente siano richieste le agevolazioni di cui all'art. 3 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni e integrazioni, le domande di concessione vanno inoltrate dall'operatore al comitato di gestione di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, tramite l'istituto di credito a medio termine e la società di locazione finanziaria, secondo le rispettive competenze.

La società di locazione finanziaria invia la domanda di concessione di contributo in conto canoni, di cui al comma precedente, entro i trenta giorni successivi alla ricezione della deliberazione di concessione del finanziamento o della comunicazione di reiezione, che l'istituto di credito provvede a trasmettere per conoscenza alla società medesima.

Art. 4.

La durata minima dei contratti di locazione finanziaria è fissata in cinque anni e non può superare i quindici anni nei territori di cui all'art. 1 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218 ed alla legge 25 luglio 1952, n. 991 e i dieci anni nei restanti territori. Il pagamento del canone di locazione finanziaria deve avvenire a scadenze periodiche non superiori a dodici mesi e gli anticipi non possono superare il quindici per cento del costo dei beni mobili ed immobili.

Alla scadenza del contratto di locazione finanziaria, i beni oggetto della locazione possono essere acquistati dal conduttore per un importo pari al cinque per cento del valore di acquisto o del costo di costruzione dei beni immobili ed all'uno per cento del valore di acquisto dei beni mobili.

Art. 5.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica alla società di locazione finanziaria ed all'impresa beneficiaria la favorevole deliberazione del comitato di gestione di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517 e provvede all'emanazione del decreto di concessione del contributo.

La società di locazione finanziaria, entro tre mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuta registrazione del decreto di concessione di cui al precedente comma stipula con l'impresa il contratto di locazione finanziaria.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ricevuta la domanda di liquidazione predisposta dall'operatore, unitamente a copia del contratto di locazione finanziaria e della documentazione consuntiva di spesa, emana il decreto di liquidazione del contributo a favore del conduttore.

Qualora la deliberazione del comitato di cui al primo comma del presente articolo sia adottata sulla base del contratto di locazione finanziaria già stipulato e della documentazione consuntiva di spesa, la liquidazione potrà essere disposta con il decreto di concessione.

La successiva erogazione del contributo è subordinata all'esito dell'accertamento, da parte degli organi periferici e centrali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'avvenuta attuazione dei programmi per i quali è stato richiesto il contributo.

Art. 6.

I contributi in conto canoni verranno erogati al conduttore, per il tramite della società di locazione finanziaria, in rate annuali, costanti, posticipate.

La società di locazione finanziaria è tenuta a comunicare, con la massima tempestività, il mancato adempimento da parte del conduttore, degli obblighi contrattualmente assunti ed ogni altra variazione che potrebbe determinare una interruzione del contributo.

Gli eventuali contributi indebitamente percepiti devono essere restituiti dal conduttore, gravati di un interes-

se pari al costo di provvista rilevato al momento dell'accertata inadempienza del conduttore, sulla base del decreto con il quale il Ministro del tesoro determina, con periodicità bimestrale, il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517.

I contributi in conto canoni sono pagati per il tramite della società di locazione finanziaria con la stessa valuta di incasso da parte della società stessa.

I contributi sono concessi in modo da risultare equivalenti, in valore attuale, ai contributi in conto interessi di cui le operazioni godrebbero se realizzate con un mutuo agevolato dell'importo massimo del settanta per cento delle spese ammissibili, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 3 della legge 10 ottobre 1975, n. 517.

Il tasso di attualizzazione da applicare per la verifica, ove necessario, della prescritta equivalenza, è pari al costo di provvista rilevato al momento della stipula del contratto di locazione finanziaria, sulla base del decreto di cui al terzo comma del presente articolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1980
Registro n. 10 Industria, foglio n. 80

(429)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1980.

Pagamento differito dei diritti doganali sulle importazioni di caffè effettuate attraverso dogane diverse da quelle di Trieste.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come risulta modificato dall'art. 3-*quinquies* della legge 14 agosto 1974, n. 346, che ha convertito il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, concernente il pagamento differito dei diritti doganali;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1979 mediante il quale, rilevata la gravità della situazione di mercato del caffè, è stata data attuazione alla disposizione di cui al primo comma dell'art. 79 del citato testo unico, in materia di pagamento differito di diritti doganali, limitatamente alle importazioni dell'indicato prodotto;

Constatato il permanere delle negative condizioni che hanno influenzato il mercato del caffè e la sua commercializzazione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi del primo comma dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come risulta modificato dalla legge citata in premessa, per l'anno solare 1981 potrà essere concessa relativamente alle importazioni di caffè di cui alla voce 09.01 A della tariffa doganale, escluse quelle effettuate presso la dogana di Trieste, una maggiore dilazione fino ad un massimo di novanta giorni compresi i primi trenta.

La maggiore dilazione comporta il pagamento, per il periodo eccedente i primi trenta giorni, di un interesse il cui saggio è determinato con apposito decreto ministeriale, ai sensi del terzo comma dell'art. 79 del testo unico citato.

Art. 2.

Coloro i quali, per le importazioni di caffè già effettuato alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati ammessi al pagamento differito dei diritti doganali per trenta giorni e che siano interessati ad ottenere la maggiore dilazione di cui al precedente art. 1, devono produrre apposita istanza ai ricevitori doganali presso i quali risultano accesi i loro conti di debito.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1980

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
LA MALFA

p. Il Ministro del tesoro
MANNINO

(497)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1981.

Ampliamento del numero dei prodotti siderurgici ai quali si applicano particolari controlli all'importazione e modalità di pagamento.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, concernente disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Vista la legge 2 aprile 1962, n. 162, concernente modificazioni dell'art. 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, contenente disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1975 concernente i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, concernente il regime delle importazioni di merci, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1978 concernente modalità di pagamento di taluni prodotti siderurgici sottoposti nell'ambito delle Comunità europee a particolari controlli all'importazione;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1978 concernente l'ampliamento del numero dei prodotti siderurgici ai quali si applicano particolari controlli all'importazione e modalità di pagamento;

Decreta:

Articolo unico

La disciplina stabilita dal primo comma dell'articolo unico del decreto ministeriale 15 maggio 1978 citato nelle premesse, relativamente ai prodotti siderurgici di cui ai numeri delle voci doganali ivi elencate, deve intendersi riferita alle voci doganali numeri: 73.01 B, C e D; 73.02 A I; 73.07 A I; 73.07 B I; 73.08 (eccetto 73.08 A I); 73.10 A I; 73.10 A II; 73.11 A I; 73.12 A II); 73-13 A II; 73.13 B I-a; 73.13 B II-b; 73.13 B II-c; 73.13 B IV c-1 e 2; 73.15 A I b) 2; 73.15 A V b) 1; 73-15 B I b) 2; 73.15 B V b) 1; 73-15 B V b) 2; 73.15 B VII b) 1 aa, bb, cc 11, 22, 33; 73.15 B VII b) 2 bb, della tariffa dei dazi doganali.

Resta fermo quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo unico del decreto ministeriale 15 maggio 1978 per i prodotti in libera pratica in un Paese della zona A 1 (come definita nel decreto ministeriale 6 maggio 1976, concernente regime delle importazioni di merci e successive modificazioni).

E' abrogato il decreto ministeriale 18 luglio 1978 di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, addì 12 gennaio 1981

Il Ministro: MANCA

(537)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1981.

Rateazione di imposte dirette erariali iscritte in ruolo speciale dovute dalla ditta Romei Berardino.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1980, n. 46;

Vista l'istanza prodotta in data 31 luglio 1980, con la quale il sig. Berardino Romei, titolare di una impresa edile e stradale, con sede in Benevento, chiede una rateazione del carico IRPEF (ritenute alla fonte), interessi e soprattassa, ammontante complessivamente a L. 4.551.000, relativo all'anno 1977, iscritto nel ruolo speciale, posto in riscossione alla scadenza di febbraio 1980, adducendo che, per indisponibilità temporanea di liquido, si trova nell'impossibilità di assolvere in unica soluzione la suddetta obbligazione tributaria e di avere in corso di liquidazione da parte della Cassa per il Mezzogiorno uno stato d'avanzamento per l'importo di L. 30.000.000 relativo a lavori presi in appalto;

Ritenuto che l'intendenza di finanza di Benevento ha espresso parere favorevole alla concessione della rateazione in quanto risulta comprovata la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento dell'attività della predetta impresa;

Considerato che la richiesta rientra nelle previsioni del terzo comma, introdotto nell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 dall'art. 3 della legge n. 46, concernente la rateazione delle imposte iscritte nei ruoli speciali e straordinari;

Decreta:

Il pagamento del carico tributario, ammontante complessivamente a L. 4.551.000, dovuto dal sig. Berardino Romei, è ripartito in cinque rate, a decorrere dalla scadenza di febbraio 1981, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 e successive modificazioni.

L'intendente di finanza di Benevento è incaricato dell'esecuzione del presente decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1981

Il Ministro: REVIGLIO

(499)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1981.

76ª Serie di norme integrative al decreto ministeriale 12 settembre 1925. 26ª Serie di norme integrative al decreto ministeriale 22 luglio 1930. Unità di misura della pressione.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 10 luglio 1970 n. 579;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1971;

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 12 settembre 1925, e successive serie di norme integrative;

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 22 luglio 1930, e successive serie di norme integrative;

Ritenuta l'opportunità di adottare il bar quale unità di misura della pressione punzonata sui recipienti a pressione;

Sentito il parere della commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, espresso nella seduta del 19 dicembre 1979;

Decreta:

Art. 1.

Nella progettazione, approvazione ed esercizio dei recipienti di cui ai decreti ministeriali 12 settembre 1925 e 22 luglio 1930, e successive serie di norme integrative, la pressione è indicata in bar.

I valori delle pressioni stabiliti in kg/cm^2 dalle norme richiamate nel precedente capoverso, rimangono inalterati ed esprimono le corrispondenti pressioni in bar.

Art. 2.

I recipienti approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto, ed i relativi documenti di approvazione, conservano l'indicazione della pressione in kg/cm^2.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore a partire da quindici giorni dalla data di pubblicazione.

Roma, addì 15 gennaio 1981

Il Ministro: FORMICA

(394)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Assegnazione di contributi per i piani di occupazione giovanile predisposti dalle regioni Umbria e Campania

Con deliberazione 11 dicembre 1980 è stato concesso alla regione Umbria, ai sensi dell'art. 20 della legge 1° giugno 1977, n. 285, un contributo pari a lire 175,2 milioni per i piani di occupazione giovanile predisposti da dieci cooperative agricole operanti nella regione stessa. Tale somma è posta a carico delle assegnazioni alla regione Umbria destinate alle iniziative regionali in materia agricola.

Con deliberazione 11 dicembre 1980 è stato concesso alla regione Campania, ai sensi dell'art. 20 della legge 1° giugno 1977, n. 285, un contributo pari a lire 21,6 milioni per il piano di occupazione giovanile predisposto dalla cooperativa agricola «Di Vittorio» di Tufo (Avellino). Tale somma è stata posta a carico delle assegnazioni alla regione Campania destinate alle iniziative regionali in materia agricola.

(506)

Assunzione di un tecnico agricolo da parte del Consorzio meridionale zootecnico

Con deliberazione 11 dicembre 1980 è stato concesso alla regione Campania, ai sensi dell'art. 21 della legge 1° giugno 1977, n. 285, un contributo pari a lire 2,4 milioni per l'assunzione di un tecnico agricolo da parte del Consorzio meridionale zootecnico - Co.Me.Zoo, in Napoli. Tale somma è posta a carico delle assegnazioni alla regione Campania destinate alle iniziative regionali in materia agricola.

(507)

Determinazione dei criteri per la ripartizione tra le regioni del fondo relativo alle opere universitarie per gli anni 1979 (ultimo bimestre) e 1980.

Con deliberazione 11 dicembre 1980 sono stati determinati, come di seguito, i criteri da prendere a base per la ripartizione fra le regioni interessate del fondo relativo alle opere universitarie per gli anni 1979 (ultimo bimestre) e 1980:

a) il fondo va ripartito in due quote:

45 % per assegno di studio;
55 % per le varie forme di assistenza;

b) la quota del fondo per l'assegno di studio va ripartita in base al numero degli studenti iscritti nel precedente anno accademico in regolare corso di studi, compresi quelli iscritti presso gli ISEF e le università e istituti universitari liberi, suddivisi tra studenti residenti nella sede dell'ateneo e studenti provenienti da altri comuni (compresi gli stranieri) nella proporzione rispettivamente di 1 e 2;

c) la quota del fondo per le varie forme di assistenza va ripartita con i seguenti criteri:

1) il 40 % in base al numero dei posti letto gestiti direttamente dalle OO.UU. o in appalto;

2) il 35 % in base al numero dei pasti erogati dalle OO.UU. durante l'anno accademico precedente;

3) il 20 % in base al numero complessivo degli studenti iscritti (in corso e fuori corso) compresi quelli iscritti presso l'ISEF e le università e istituti universitari liberi, distinti in sede e fuori sede secondo i seguenti criteri:

università con popolazione studentesca non superiore a 30.000 studenti, punti 1 per ogni studente in sede e punti 2 per ogni studente fuori sede;

università con popolazione universitaria comprese tra 30.000 e 60.000 studenti, punti 0,75 per ogni studente in sede e punti 1,50 per ogni studente fuori sede;

università con popolazione universitaria con oltre 60.000 studenti, punti 0,50 per ogni studente in sede e punti 1 per ogni studente fuori sede;

4) il 5 % in base al numero delle prestazioni sanitarie effettuate (visite mediche, esami laboratorio, radiologici, ecc.), riferentesi sempre all'anno accademico precedente.

Alle relative assegnazioni alle regioni provvederà il Ministro del tesoro.

La presente delibera sostituisce, per quanto concerne l'ultimo bimestre dell'anno 1979, quella adottata il 29 maggio 1980.

(508)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Catania ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto della provincia di Catania 22 agosto 1980, n. 250/Div. I, l'Università degli studi di Catania è stata autorizzata ad acquistare un immobile del valore complessivo di L. 2.000.000.000, di proprietà del Credito italiano - Società per azioni, in Genova, sito in Catania, tra la piazza Università, la via Euplio Reina, la via della Loggetta e la via di S. Maria del Rosario, da adibire a sede dei vari servizi di istituto della predetta Università.

(439)

Autorizzazione all'Università degli studi di Firenze ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 6 dicembre 1980, n. 847, l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla S.p.a. American Express Company di Roma la donazione della somma di L. 4.000.000, da destinare alla cattedra di semeiotica medica presso la clinica medica II della suddetta Università.

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 6 dicembre 1980, n. 848, l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla società Schering di Berlino la donazione della somma di 15.000 marchi, da destinare alla cattedra di farmacologia clinica della suddetta Università.

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 6 dicembre 1980, n. 914, l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare dal centro Gigi Ghirotti di Roma la donazione della somma di L. 2.000.000, da destinare all'istituto di radiologia del suddetto ateneo.

(518)

Autorizzazione all'associazione « American School of Milan », in Noverasco di Opera, ad accettare alcune donazioni

Il prefetto della provincia di Milano con decreto prot. n. 10615 - Divisione I, del 7 luglio 1979, ha autorizzato l'associazione « American School of Milan », in Noverasco di Opera (Milano), ad accettare le seguenti donazioni:

L. 17.612.000 dalla Chase Manhattan Bank;
L. 2.200.000 dalla Glidden Salchi;
L. 5.000.000 dalla Plasmon Dietetici Alimentari;
L. 1.775.000 dalla International Harvester Italiana;
L 2.200.000 dalla Reeves S.p.a.;
dollari U.S.A. 2.500 dalla Miller Electric Manufacturing;
L. 7.500.000 dalla Kodak S.p.a.;
L. 4.400.000 dalla Glidden Salchi.

(519)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 16

Corso dei cambi del 23 gennaio 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . .	963,55	963,55	963,45	963,55	—	963,50	963,45	963,55	963,55	—
Dollaro canadese .	808,30	808,30	808 —	808,30	—	808,25	808,65	808,30	808,30	—
Marco germanico . .	474,95	474,95	475,10	474,95	—	474,90	475 —	474,95	474,95	—
Fiorino olandese .	437,13	437,13	437,10	437,13	—	437,10	436,88	437,13	437,13	—
Franco belga . .	29,53	29,53	29,55	29,53	—	29,50	29,53	29,53	29,53	—
Franco francese	205,45	205,45	205,40	205,45	—	205,40	205,54	205,45	205,45	—
Lira sterlina .	2317,20	2317,20	2318 —	2317,20	—	2317,20	2318,50	2317,20	2317,20	—
Lira irlandese .	1775 —	1775 —	1773 —	1775 —	—	—	1771 —	1775 —	1775 —	—
Corona danese .	154,55	154,55	154,60	154,55	—	154,50	154,59	154,55	154,55	—
Corona norvegese . . .	182,65	182,65	182,75	182,65	—	182,80	183 —	182,65	182,65	—
Corona svedese .	215,14	215,14	215,50	215,14	—	215,10	215,20	215,14	215,14	—
Franco svizzero	524,50	524,50	523,95	524,50	—	524,50	524,35	524,50	524,50	—
Scellino austriaco . .	67,09	67,09	67,13	67,09	—	67,05	67,145	67,09	67,09	—
Escudo portoghese .	17,60	17,60	17,85	17,60	—	17,65	17,80	17,60	17,60	—
Peseta spagnola .	11,905	11,905	11,91	11,905	—	11,80	11,905	11,905	11,905	—
Yen giapponese . .	4,78	4,78	4,79	4,78	—	4,75	4,782	4,78	4,78	—

Media dei titoli del 23 gennaio 1981

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	59 —
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . . .	93,400
» 5,50 % » » 1968-83 .	86,175
» 5,50 % » » 1969-84 . . .	81,875
» 6 % » » 1970-85 .	78,375
» 6 % » » 1971-86 . .	74,575
» 6 % » » 1972-87 . .	72,550
» 9 % » » 1975-90 .	73,300
» 9 % » » 1976-91 .	75,325
» 10 % » » 1977-92 . .	79,100
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . . .	80 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1979/81 . .	99,800
» » » » 1- 7-1979/81 . .	99,850
» » » » 1-10-1979/81 .	99,300
» » » » 1-12-1979/81 .	99,500
» » » » 1- 5-1979/82 .	97,700
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82 .	98 —
» » » » 1-10-1979/82 .	98 —
» » » » 1- 1-1980/82 . .	99,300
» » » » 1- 3-1980/82 . .	98,400
» » » » 1- 5-1980/82 .	98,100
» » » » 1- 6-1980/82 .	98,050
» » » » 1- 7-1980/82 .	99,075
» » » » 1- 1-1980/83 .	98,350
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982 . . .	90,400
» » Pol. 12 % 1- 1-1982 .	97,025
» » » 12 % 1- 4-1982 . . .	95,800
» » » 12 % 1-10-1983 . . .	91,700
» » » 12 % 1- 1-1984 . . .	91,300
» » » 12 % 1- 4-1984	91,625
» » » 12 % 1-10-1984	91,350
» » Nov. 12 % 1-10-1987	88,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 gennaio 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	963,50
Dollaro canadese	808,525
Marco germanico	474,975
Fiorino olandese	437,005
Franco belga	29,53
Franco francese	205,495
Lira sterlina	2317,85
Lira irlandese	1773 —
Corona danese	154,57
Corona norvegese	182,925
Corona svedese	215,17
Franco svizzero	521,425
Scellino austriaco	67,117
Escudo portoghese	17,70
Peseta spagnola	11,905
Yen giapponese	4,781

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Sessioni di esami presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Milano e Venezia per il conseguimento dei titoli professionali e delle qualifiche di « autorizzato » del personale navigante della navigazione interna.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, contenente le norme sullo svolgimento degli esami e la composizione delle rispettive commissioni esaminatrici per il conferimento al personale navigante della navigazione interna dei titoli professionali e delle qualifiche di « autorizzato »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1976, con il quale è stato sostituito l'art. 2 del citato decreto presidenziale 7 aprile 1959;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1978, con il quale sono state apportate alcune modifiche alle date delle sessioni d'esame stabilite con il predetto decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1976 per la sede di Venezia;

Considerata la necessità di fissare il giorno d'inizio delle sessioni di esame suindicate;

Decreta:

Le sessioni di esame per il conferimento al personale navigante della navigazione interna dei titoli professionali e delle qualifiche di « autorizzato » avranno inizio come segue:

a) presso l'ufficio provinciale della motorizzazione civile di Milano: il 2 marzo, il 4 maggio ed il 21 settembre 1981;

b) presso l'ufficio provinciale della motorizzazione civile di Venezia: il 2 marzo, il 4 maggio ed il 26 ottobre 1981.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1981

Il Ministro: FORMICA

(523)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Stralcio di alcune sedi dal bando del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia

Con decreto 12 gennaio 1981, n. 558, è stato provveduto allo stralcio dei posti di Bompietro, Camporeale, Chiusa Sclafani, Misilmeri e Torretta dal bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1976, indetto con decreto 9 marzo 1977, n. 4757.

(450)

Stralcio di alcune sedi dal bando del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia

Con decreto 12 gennaio 1981, n. 560, è stato provveduto allo stralcio dei posti di Balestrate, Belmonte Mezzagno e Roccapalumba dal bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura dei posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1973, indetto con decreto 4 giugno 1974, n. 8109.

(451)

REGIONE SARDEGNA

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Cagliari

Con decreto 30 dicembre 1980, n. 126/12615, pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna 8 gennaio 1981, n. 1, l'assessore all'igiene e sanità della regione autonoma della Sardegna ha bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dell'autorizzazione all'apertura e allo esercizio delle sottoelencate sedi farmaceutiche, vacanti e di nuova istituzione, della provincia di Cagliari:

Sedi urbane:

Assemini	sede	n. 3
Cagliari	»	» 46
Cagliari	»	» 47
Cagliari	»	» 48
Cagliari (frazione Pirri)	»	» 4
Capoterra	»	» 2
Carbonia	»	» 4
Carbonia	»	» 6
Carbonia	»	» 7
Gonnesa	»	unica
Iglesias	»	n. 6
Iglesias	»	» 7
Quartu S. Elena	»	» 7
Quartu S. Elena	»	» 8
Quartu S. Elena	»	» 9
S. Sperate	»	unica
Selargius	»	n. 3
Villacidro	»	» 3

Sedi rurali:

Arbus (zona mineraria Gennamari-Ingurtosu)	sede	n. 3
Armungia	»	unica
Ballao	»	»
Barrali	»	»
Carbonia (frazione Bacu Abis)	»	»
Carbonia (frazione Cortoghiana)	»	»
Collinas	»	»
Domus de Maria	»	»
Donori	»	»
Genuri	»	»
Gesico	»	»
Goni	»	»
Guamaggiore	»	»
Guasila	»	»
Guspini (frazione Montevecchio)	»	n. 3
Iglesias (frazione Nebida-Masua)	»	unica
Lasplassas	»	»
Masainas	»	»
Musei	»	»
Nuxis	»	»
Ortacesus	»	»
Pauli Arbarei	»	»
Perdaxius	»	»
Pimentel	»	»
S. Basilio	»	»
S. Anna Arresi	»	»
Senorbì	»	»
Siddi	»	»
Silius	»	»
Soleminis	»	»
Suelli	»	»
Tratalias	»	»
Tuili	»	»
Ussaramanna	»	»
Villanovaforru	»	»
Villasalto	»	»

Le domande di partecipazione dovranno pervenire all'ufficio medico provinciale di Cagliari entro e non oltre le ore 12,30 del 31 marzo 1981.

(469)

REGIONE LOMBARDIA

Stralcio di due sedi dal bando del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Milano

Si informa che con decreto 3 novembre 1980, n. 382/SAN/MI/80, sono state stralciate dal bando di concorso n. 43/SAN/MI/78 del 3 maggio 1978 i posti di ufficiale sanitario nelle sottoelencate sedi:

1) Abbiategrasso - « C.S.Z. Ticino 3 »;
2) Rozzano - C.V.I.P.

Detti posti, a norma delle vigenti disposizioni, sono destinati ad essere coperti con corsi riservati.

(527)

REGIONI

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1980, n. **36.**

Modifiche agli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 33: « Disciplina delle nomine di competenza della Regione ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 16 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al primo comma dell'art. 2 della legge regionale n. 33/76 l'inciso « a cura dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale » è sostituito dall'inciso « a cura del Presidente del consiglio regionale ».

Art. 2.

La seconda parola « sessanta » dell'art. 3 legge regionale n. 33/76 e sostituita dalla parola « quindici ».

Art. 3.

Il termine di trenta giorni previsto dall'art. 4 legge regionale n. 33/76 è ridotto a dieci giorni.

Art. 4.

L'art. 5 della legge regionale n. 33/76 è soppresso.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 27 novembre 1980

d'AIMMO

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 1980, n. **37.**

Norme in materia di musei, archivi storici e biblioteche di enti locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 16 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Molise disciplina con la presente legge, ai sensi degli articoli 47 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, i servizi e le attività concernenti l'istituzione, il funzionamento e lo sviluppo dei musei, delle raccolte di interesse artistico, storico e bibliografico, delle biblioteche anche popolari, dei centri di lettura e dei centri sociali di educazione permanente e delle altre istituzioni aventi per scopo la promozione e la diffusione della cultura di competenza regionale e locale, e coordina la loro attività con quella delle altre istituzioni culturali operanti nella Regione.

Art. 2.

La Regione promuove la formazione di strutture integrate di servizi culturali in ciascun ambito territoriale definito dalla legge regionale n. 12 del 6 aprile 1979, ed eventuali modifiche ed integrazioni, sia mediante il coordinamento tra le strutture esistenti, sia mediante la realizzazione di nuove strutture culturali.

Le biblioteche, gli archivi e i musei sono istituti culturali, scientifici ed educativi al servizio della comunità.

Art. 3.

La biblioteca pubblica ha il compito di offrire una concreta possibilità ed un incoraggiamento:

1) ad accrescere ed aggiornare la preparazione culturale in un processo autonomo e permanente nonchè a favorire la realizzazione del diritto allo studio;

2) ad aggiornarsi sul piano tecnico-professionale;

3) ad acquisire l'informazione necessaria per la formazione di una matura coscienza civile.

A tal fine nella biblioteca sono raccolti, ordinati e messi a disposizione degli utenti, libri, periodici, pubblicazioni ufficiali ed altro materiale di interesse storico e culturale.

Art. 4.

Gli archivi storici sono costituiti dalle sezioni separate degli archivi degli enti locali, ordinate ed inventariate ai sensi dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e si riferiscono a documenti relativi ad affari esauriti da oltre 40 anni.

Gli enti locali provvedono, nell'ambito di quanto disposto dal predetto decreto del Presidente della Repubblica, a trasferire nella sezione separata d'archivio i documenti posseduti una volta scaduti i termini prescritti.

Gli archivi storici possono trovare sistemazione presso la biblioteca dell'ente locale al fine di agevolarne la consultazione ed assicurarne la conservazione, fermo restando il diverso regime di tutela.

La biblioteca comunale, comunque, ha copia dell'inventario dei documenti depositati nella sezione separata dell'archivio comunale.

Art. 5.

Il museo pubblico di interesse locale provvede:

a) alla conservazione, alla catalogazione, al restauro e alla ordinata collocazione nell'esposizione permanente, nelle mostre a rotazione e nei depositi dei beni che gli sono affidati;

b) all'allestimento periodico di mostre scientifiche e divulgative;

c) all'incremento del proprio patrimonio;

d) ad ogni altra attività tesa al perseguimento dei propri fini culturali generali.

Art. 6.

La Regione, in armonia con il piano di sviluppo regionale, interviene con programmi pluriennali e piani annuali di finanziamento per:

a) l'organizzazione, l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi culturali di nuova istituzione;

b) la ristrutturazione, la trasformazione o l'unificazione delle biblioteche e musei preesistenti;

c) la ristrutturazione degli archivi storici;

d) l'incremento delle raccolte bibliografiche, archivistiche e museali, ivi compresi gli audiovisivi;

e) la conservazione del materiale raro o di pregio, la riproduzione fotografica di cimeli e manoscritti, il restauro di beni librari artistici ed archivistici;

f) le mostre e le manifestazioni nell'ambito dei servizi culturali;

g) la costituzione di cataloghi collettivi regionali, generali e speciali;

h) la sperimentazione di nuove tecniche di azione culturale e di documentazione;

i) la promozione delle attività culturali e di educazione permanente realizzata mediante i servizi culturali;

l) lo svolgimento di corsi di orientamento musicale;

m) la formazione professionale e l'aggiornamento degli operatori di servizi culturali.

Art. 7.

Il programma regionale di interventi individua specificatamente le attività da realizzarsi attraverso l'amministrazione regionale, le attività da realizzarsi attraverso le strutture amministrative delle unità locali di cui alla legge regionale n. 35 del 7 dicembre 1979, le attività da realizzarsi da parte dei comuni.

Oltre alla predisposizione del programma, le attività regionali concernono funzioni di consulenza, assistenza, studio e ricerca tecnico-scientifica inerenti i servizi culturali di cui alla presente legge.

Le attività di competenza delle unità locali concernono, nell'ambito delle direttive del programma regionale, le funzioni di organizzazione e di gestione di servizi culturali a raggio di utenza pari o superiore a quello del relativo ambito territoriale.

Le attività di competenza comunale concernono, nell'ambito delle direttive del programma regionale, funzioni di organizzazione e di gestione di servizi culturali a raggio di utenza comunale o intercomunale.

Art. 8.

Al fine di definire il programma regionale degli interventi le unità locali, con le procedure di cui all'art. 31, commi secondo, terzo e quarto, della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 35, predispongono, con lo stesso arco temporale del bilancio regionale pluriennale, proposte di programma e di piano di riparto annuale degli interventi e le trasmettono alla giunta regionale entro il mese di settembre con l'indicazione degli interventi riservati alla competenza della Regione, alla competenza propria e alla competenza dei comuni.

La giunta regionale, sulla base di tali proposte e sentita la consulta regionale di cui al successivo articolo, sottopone al consiglio regionale il progetto di programma pluriennale, comprensivo del piano di riparto annuale, per i provvedimenti di competenza.

Art. 9.

Con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente per materia, è istituita la consulta regionale per le attività bibliotecarie, archivistiche e musicali.

La consulta è composta:

a) dai presidenti dei distretti scolastici;

b) dal soprintendente dei beni architettonici, artistici e storici del Molise;

c) dal soprintendente archivistico;

d) da cinque esperti designati dal consiglio regionale con voto limitato a tre;

e) da cinque rappresentanti di enti locali effettivamente gestori di servizi, eletti dal consiglio regionale con voto limitato a tre;

f) dal responsabile regionale del settore musei, biblioteche, beni culturali, spettacoli.

La consulta è presieduta dall'assessore regionale competente per materia.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Regione di livello non inferiore al quinto.

Ogni volta sia ritenuto utile, il presidente potrà far partecipare ai lavori della consulta rappresentanti di amministrazioni, enti ed associazioni interessate agli argomenti in esame.

Art. 10.

Ai posti di ruolo dei servizi culturali di competenza comunale, di cui alla presente legge, si accede mediante pubblico concorso per titoli ed esami.

I relativi bandi dovranno prevedere espressamente la possibilità che i vincitori del concorso siano assegnati alle dipendenze funzionali delle unità locali per lo svolgimento delle funzioni che i programmi pluriennali assegnano alle unità locali medesime.

I profili professionali e i requisiti tecnico-scientifici richiesti per la partecipazione ai concorsi di cui al presente articolo saranno stabiliti con legge regionale sulla base delle indicazioni fornite dagli organi statali competenti in materia di biblioteche, musei ed archivi, della rilevazione delle istituzioni bibliotecarie, museali ed archivistiche esistenti nella Regione e del programma di potenziamento dei servizi culturali.

Art. 11.

In attuazione dell'art. 47, secondo comma, ultima parte, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il personale non di ruolo di cui all'art. 3, secondo comma, della legge regionale 2 maggio 1979, n. 16, è confermato nello stato giuridico, nel trattamento economico e nell'assegnazione ai comuni presso i quali era in servizio alla data prevista dal predetto art. 3, fino all'inquadramento di cui ai successivi terzo e quarto comma.

La Regione provvederà ad erogare ai comuni interessati le somme necessarie per il pagamento delle relative retribuzioni.

L'inquadramento nei ruoli comunali è effettuato, previo accertamento dell'idoneità teorico-pratica all'impiego, mediante concorso riservato da bandire, con deliberazione del competente organo dell'ente di destinazione, nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per un numero di posti corrispondenti al personale assegnato a ciascun comune.

L'esame di idoneità consisterà in un colloquio avente per oggetto le attività e gli scopi dei centri di servizi culturali.

Il personale risultato vincitore del concorso è inquadrato al quinto livello retributivo funzionale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191, nei posti d'organico vacanti ed in soprannumero. Nell'ambito del predetto livello, al personale è attribuita la qualifica corrispondente alla posizione di provenienza.

Art. 12.

Nell'osservanza delle competenze e dei principi della legislazione statale in materia di tutela dei beni archivistici, la Regione promuove e coordina l'attività tecnica e di divulgazione nel settore degli archivi storici degli enti locali ed a tal fine contribuisce con un apporto finanziario al potenziamento dei servizi.

La giunta regionale è delegata ad adottare i conseguenziali provvedimenti diretti ad assicurare l'osservanza e l'impegno di cui al comma precedente.

Art. 13.

Per l'anno 1980 il piano regionale di finanziamento, elaborato dalla giunta regionale, è sottoposto all'approvazione del consiglio regionale, prescindendo dalla procedura di cui all'art. 8.

Art. 14.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Per l'anno 1980 la spesa viene posta a carico del nuovo capitolo di spesa n. 16100 da iscrivere nel settore 2°, rubrica n. 5, « Oneri per l'attuazione del piano regionale di intervento nel settore dei musei, archivi storici e biblioteche degli enti locali », con uno stanziamento di competenza e di cassa di L. 500.000.000, previa riduzione di pari importo a carico del cap. 55200 del bilancio 1980.

Art. 15.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 11 dicembre 1980

d'AIMMO

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 1980, n. **38.**

Variazione al bilancio 1980 per interventi interessanti la rubrica n. 7 - Trasporti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 16 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1980, nonchè nel bilancio pluriennale 1980-82, sono introdotte le variazioni in aumento e in diminuzione indicate nella tabella *A* annessa alla presente legge.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 11 dicembre 1980

d'AIMMO

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 1980, n. **39.**

Provvidenze a favore delle regioni, degli enti locali e dei cittadini colpiti delle regioni meridionali interessate dal movimento tellurico del novembre 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 16 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Molise, al fine di concorrere ad alleviare i disagi materiali e morali delle popolazioni del Mezzogiorno investite dal terremoto del novembre 1980, interviene con l'erogazione di contributi a favore delle regioni, degli enti locali e dei cittadini colpiti delle regioni meridionali interessate dal movimento tellurico.

Art. 2.

La misura del contributo da erogare a favore dei soggetti di cui all'art. 1 sarà determinata con deliberazione della giunta regionale.

Alla liquidazione sarà provveduto con decreto del Presidente della giunta regionale.

Con la legge di variazione al bilancio 1980 si quantifica in 500 milioni di lire la spesa derivante dall'applicazione della presente legge. Per gli esercizi successivi 1981 e 1982 è previsto uno stanziamento annuale di lire 750 milioni di lire.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto, la presente legge viene dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Molise. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 11 dicembre 1980

d'AIMMO

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 1980, n. **40.**

Variazioni al bilancio di previsione 1980: Istituzione capitolo denominato: « Provvidenze a favore delle regioni, degli enti locali, e dei cittadini colpiti delle regioni meridionali interessate dal movimento tellurico del novembre 1980 ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 16 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1980, nonchè nel bilancio pluriennale 1980-82, sono introdotte le variazioni in aumento e in diminuzione indicate nella tabella *A* annessa alla presente legge.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 11 dicembre 1980

d'AIMMO

(*Omissis*).

(386)

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1980, n. **41.**

Variazione al bilancio di competenza 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 31 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1980, nonché nel bilancio pluriennale 1980-82, sono introdotte le variazioni indicate nella tabella *A* annessa alla presente legge.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 22 dicembre 1980

d'AIMMO

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1980, n. 42.

Variazione al bilancio 1980 per il finanziamento dei progetti per l'occupazione giovanile per la proroga dei contratti di lavoro disposta a norma dell'art. 26 della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n.* 25 *del* 31 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, per l'anno 1980, assicura il finanziamento dei progetti per l'occupazione giovanile conseguenti alla proroga dei contratti di lavoro disposta a norma dell'art. 26 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, mediante anticipazioni agli Enti ed organismi gestori dei singoli progetti, operando sulle partite di giro.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

Entrata:

Iscrizione del nuovo capitolo n. 12250 « Recupero di anticipazioni agli Enti ed organismi gestori dei progetti per l'occupazione giovanile per la proroga dei contratti di lavoro disposta a norma dell'art. 26 della legge 28 febbraio 1980, n. 33 », con uno stanziamento di competenza di un miliardo e una dotazione di cassa di pari importo.

Uscita:

Iscrizione del nuovo capitolo di spesa « 57150 » « Anticipazioni agli Enti ed organismi gestori dei progetti per l'occupazione giovanile per la proroga dei contratti di lavoro disposta a norma dell'art. 26 della legge 29 febbraio 1980, n. 33 », con uno stanziamento di competenza di un miliardo e una dotazione di cassa di pari importo.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 23 dicembre 1980

d'AIMMO

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1980, n. 43.

Variazioni da introdurre nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 31 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1980, nonché nel bilancio 1980, nonché nel bilancio pluriennale 1980-82, sono introdotte le variazioni in aumento indicate nella tabella *A* annessa alla presente legge.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1980, nonché del bilancio pluriennale 1980-82, sono introdotte le variazioni in diminuzione indicate nella tabella *B* annessa alla presente legge.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 23 dicembre 1980

d'AIMMO

(*Omissis*).

(387)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1981, n. 1.

Istituzione di un fondo di solidarietà per i soccorsi alle popolazioni vittime del terremoto e la ricostruzione nelle regioni sinistrate.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n.* 2 *del* 7 *gennaio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Emilia-Romagna contribuisce alle prime opere di soccorso e di ricostruzione a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 23 novembre 1980, con lo stanziamento di un fondo di lire 1 miliardo. A tale somma si aggiungono tutte le offerte di denaro fatte pervenire da terzi, enti e privati, alla regione Emilia-Romagna per provvedere alle opere di soccorso.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad erogare con proprio decreto, anche in più soluzioni, ed anche in deroga alle vigenti norme di contabilità, la somma predetta.

Il presidente della giunta regionale riferisce periodicamente alla commissione consiliare competente in ordine ai criteri adottati o da adottare per i provvedimenti di erogazione, nonché per le altre iniziative in corso o in programma per le popolazioni colpite.

Art. 2.

Alla spesa di L. 1.000.000.000, autorizzata col presente atto, l'amministrazione regionale provvede mediante l'istituzione di un apposito capitolo « Fondo regionale per contribuire alle prime opere di soccorso e di ricostruzione, a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 23 novembre 1980 nell'Italia meridionale », dotato di uno stanziamento di pari importo, sullo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, nella sezione V - programma 11 « Altri interventi di carattere sociale », alla cui copertura si provvede mediante l'utilizzazione di quota-parte del fondo di riserva per le spese obbligatorie previsto sul bilancio pluriennale per l'anno 1981.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44, ultimo comma, dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 5 gennaio 1981

Il presidente: SENSINI

(414)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 24 novembre 1980, n. **32.**

Istituzione dell'ufficio di Roma della provincia autonoma di Trento.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 58 *del* 25 *novembre* 1980)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per lo svolgimento delle attività inerenti al collegamento della giunta provinciale con gli organi centrali dello Stato e per le esigenze operative e conoscitive delle strutture della giunta stessa nei rapporti con gli uffici delle amministrazioni statali è istituito in Roma, alle dipendenze del presidente della giunta, un ufficio della provincia autonoma di Trento.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 24 novembre 1980

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(406)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1980, n. **71.**

Interventi urgenti della regione dell'Umbria a favore delle popolazioni del Meridione colpite dal sisma del 23 novembre 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 71 *del* 10 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione dell'Umbria, per venire in soccorso alle popolazioni dell'Italia meridionale colpite dal sisma del 23 novembre 1980, eroga la somma di L. 200.000.000.

La somma verrà impiegata per l'acquisto, il trasporto e l'installazione di prefabbricati e di altri materiali di urgente necessità per le zone colpite, sulla base di deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 2.

Le strutture ed il materiale saranno posti a disposizione di comuni colpiti, previa intesa con il commissario governativo per il coordinamento ed il soccorso nelle zone terremotate.

Art. 3.

All'onere finanziario previsto dalla presente legge si fa fronte con quota della maggiore entrata accertata al cap. 150 del bilancio 1980, al quale sono, di conseguenza, apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

	Competenza	Cassa
In aumento:	—	—
Cap. 150	L. 200.000.000	L. 200.000.000

PARTE SPESA

In aumento:		
Cap. 2880	L. 200.000.000	L. 200.000.000

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 10 dicembre 1980

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 28 novembre 1980 (*atto n.* 74) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il 9 dicembre* 1980.

(381)

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1980, n. **72.**

Istituzione del consiglio tecnico regionale per la sanità.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 72 *del* 17 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Istituzione

In attesa della disciplina organica delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, è istituito presso la giunta regionale il consiglio tecnico regionale per la sanità, con funzioni di organo tecnico-consultivo delle U.S.L. e degli altri enti che esercitano le funzioni del servizio sanitario regionale.

Il consiglio tecnico regionale per la sanità assume le funzioni fino ad ora svolte in materia di sanità dai seguenti organismi tecnico-consultivi di livello regionale o provinciale, che sono contestualmente soppressi:

1) consigli provinciali di sanità;

2) commissioni provinciali per la tutela della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti;

3) comitato regionale per l'inquinamento atmosferico;

4) commissioni provinciali per la disciplina e lo sviluppo dei servizi della trasfusione del sangue umano.

Art. 2.
Compiti

Il consiglio tecnico regionale per la sanità:

1) esprime parere in tutti i casi in cui ne è fatto obbligo per disposizioni di legge o di regolamento;

2) esprime pareri non vincolanti su richiesta delle U.S.L. e degli enti che esercitano le funzioni del servizio sanitario regionale;

3) fornisce alla giunta regionale la consulenza tecnica espressamente richiesta;

4) formula proposte alla giunta regionale in materie attinenti la tutela della salute.

Art. 3.

Composizione

Il consiglio tecnico regionale per la sanità è costituito con decreto del presidente della Regione, che lo presiede o delega un assessore a tale compito, ed è composto da:

diciotto funzionari tecnici responsabili dei presidi o servizi sanitari delle U.S.L. di cui almeno sei responsabili di servizi o presidi multizonali deputati ad accertamenti inerenti la prevenzione, nominati dal consiglio regionale con voto limitato a 12;

venti esperti, di regola di livello universitario, tra un esperto meteorologo, con particolari competenze per gli aspetti tecnici della prevenzione, della cura e della riabilitazione nominati dal consiglio regionale con voto limitato a 13;

otto funzionari designati dalla giunta regionale tra i responsabili dei servizi o settori degli uffici regionali attinenti alla tutela della salute;

un rappresentante della sanità militare designato dalla direzione della sanità militare del comando militare territoriale di cui è compresa la regione.

Il consiglio tecnico regionale per la sanità dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.

Art. 4.

Organizzazione

Il consiglio tecnico regionale per la sanità si articola in sezioni per la trattazione di tematiche tecniche accorpate per gruppi omogenei, con potere deliberante sulle materie loro attribuite.

Il numero delle sezioni, le loro competenze e l'attribuzione dei componenti del consiglio a ciascuna di esse, sono fissate all'inizio di ogni triennio dalla giunta regionale sulla base delle indicazioni e degli obiettivi del piano sanitario regionale.

La giunta regionale può costituire all'interno del consiglio tecnico speciali commissioni per la trattazione di specifici problemi tecnico-sanitari fissandone la composizione e la durata.

Le funzioni di segreteria del consiglio tecnico regionale per la sanità e delle sue sezioni sono svolte da funzionari nominati dalla giunta regionale.

Con lo stesso provvedimento di cui al secondo comma il presidente della giunta regionale provvede ad integrare le sezioni competenti come segue:

1) per l'esercizio delle funzioni già svolte dal comitato regionale per l'inquinamento atmosferico:

a) il provveditore regionale alle opere pubbliche;

b) il capo dell'ispettorato della motorizzazione;

c) l'ispettore di zona e il comandante provinciale dei vigili del fuoco del capoluogo della regione;

d) il presidente della camera di commercio, industria e agricoltura del capoluogo della regione o suo delegato;

2) per l'esercizio delle funzioni già svolte dalle commissioni provinciali per la disciplina e lo sviluppo dei servizi della trasfusione del sangue umano, dai seguenti componenti:

a) un rappresentante per ogni provincia dell'AVIS se regolarmente costituita e funzionante;

b) un rappresentante di ognuna delle altre associazioni di donatori esistenti e costituite nella regione con un numero di iscritti non inferiore a 2000 unità e di cui almeno due terzi donatori attivi.

All'inizio di ogni triennio il consiglio provvede ad eleggere un vice presidente ed un vice presidente supplente e le singole sezioni provvedono a nominare un presidente ed un vice presidente.

Art. 5.

Funzionamento

Il consiglio tecnico regionale per la sanità si riunisce, in sessione ordinaria due volte l'anno nei mesi di aprile ed ottobre, in sessione straordinaria su decisione del presidente o su richiesta di almeno 2/3 dei componenti.

Le sezioni si riuniscono in dipendenza delle esigenze della propria attività su convocazione del proprio presidente o del presidente del consiglio tecnico ovvero a richiesta della maggioranza dei componenti.

Per la validità delle riunioni del consiglio tecnico di sanità e delle sue sezioni è necessaria la presenza della metà dei rispettivi componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

I componenti non di diritto che non intervengano a tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti con pronuncia del presidente della giunta regionale.

In caso di decadenza, dimissioni o morte dei componenti si provvede alla sostituzione entro il termine di sessanta giorni.

Il consiglio tecnico regionale per la sanità approva a maggioranza assoluta dei propri componenti un regolamento interno che disciplini anche l'attività delle sezioni, entro tre mesi dalla sua costituzione.

Fino alla emanazione del regolamento, per quanto non previsto dalla presente legge valgono le norme anche regolamentarie previste dalle vigenti normative in materia di organismi consultivi ed in particolare il decreto ministeriale 10 maggio 1979 « Regolamento del consiglio sanitario nazionale ».

Art. 6.

Indennità e finanziamento

Ai componenti del consiglio tecnico di sanità estranei alla amministrazione regionale spettano le indennità di presenza e di missione nei casi e nelle misure previste dall'art. 6 della *legge regionale 24 maggio 1974, n.* 37.

All'onere relativo previsto in L. 20.000.000 annue si farà fronte mediante imputazione al cap. 2265 del bilancio di previsione per l'anno 1980 denominato: « Fondo per l'assistenza sanitaria regionale ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 10 dicembre 1980

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 31 *marzo* 1980 (*atto n.* 1573) *e* 21 *novembre* 1980 (*atto n.* 68) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 9 *dicembre* 1980.

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1980, n. **73.**

Modificazione della legge regionale 11 giugno 1979, n. 24, contenente: « Norme sulle provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni dell'Umbria colpite dai terremoti dell'agosto 1977, marzo 1978, luglio-agosto 1978 » e integrazioni della legge regionale 3 novembre 1978, n. 62, relativa a: « Provvedimenti urgenti per la sistemazione di famiglie colpite dal terremoto dei giorni 30 luglio, 5 e 7 agosto 1978, rimaste prive di alloggio nel territorio del ternano ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 72 *del* 17 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione della legge regionale 11 giugno 1979, *n.* 24

All'art. 4, nono comma, dopo le parole: « ove gli strumenti urbanistici vigenti » sono inserite le seguenti: « o la natura del terreno ».

Al primo comma dell'art. 11 dopo le parole: « gli interventi necessari per la riparazione » sono inserite le seguenti: « o la ricostruzione ».

Dopo il settimo comma dell'art. 11 è aggiunto il seguente: « Al ripristino di immobili su area diversa da quella di sedime si applicano le disposizioni di cui al nono comma dell'art. 4 ».

All'art. 21 le parole: « di un contributo pari al 2 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « di un contributo pari al 4 per cento ».

All'art. 22 sono aggiunti i seguenti commi: « La documentazione a comprova delle spese sostenute dai comuni deve essere presentata, a pena di decadenza dal contributo, entro il 31 marzo 1981 ».

« Per i canoni di locazione di cui al primo comma, che i comuni dovranno sostenere successivamente alla scadenza dal termine precitato, la relativa documentazione dovrà essere prodotta entro due mesi dall'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale, costruiti dagli I.A.C.P. in attuazione del programma straordinario C.E.R. dell'anno 1978 ».

Art. 2.

Proroga di termini

Il termine stabilito per la presentazione dei documenti di cui ai punti 1), 2), 4) e 5) del sesto comma dell'art. 8 della legge regionale 11 giugno 1979, n. 24, è prorogato al 27 dicembre 1980.

Il termine stabilito dall'ottavo comma dell'art. 11, per la presentazione della domanda di sovvenzione, nella sola ipotesi di cui alla lettera *a)* dell'undicesimo comma, è prorogato al 31 dicembre 1980.

Art. 3.

Integrazione della legge regionale 3 novembre 1978, n. 62

La documentazione a comprova delle spese sostenute dai comuni per gli interventi previsti dagli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 3 novembre 1978, n 62, deve essere presentata, a pena di decadenza dal contributo, entro il 31 marzo 1981.

Art. 4.

La maggiore spesa conseguente alla modifica di cui al quarto comma del precedente art. 1 trova capienza nell'ambito della disponibilità del cap. 7061 del bilancio regionale, istituito con l'art. 28 della legge regionale 11 giugno 1979, n. 24.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 15 dicembre 1980

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 10 novembre 1980 (atto n. 52) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 13 dicembre 1980.

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1980, n. 74.

Ultima variante al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 72 *del* 17 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1980 sono apportate le variazioni indicate alle tabelle *A*, *B*, e *C* allegate alla presente legge.

Le stesse variazioni si intendono apportate anche al bilancio pluriennale 1979-81 aggiornato con legge regionale 18 marzo 1980, n. 17.

Art 2.

Per l'anno 1980 sono disposte le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa per interventi previsti da leggi regionali:

L. 1.000.000 in termini di competenza e di cassa con iscrizione al cap. 115, per le finalità della legge regionale 22 agosto 1979, n. 48, concernente l'istituzione dell'ufficio del difensore civico;

L. 30.000.000 in termini di competenza e di cassa con iscrizione al cap. 760, per gli scopi di cui alla legge regionale 9 agosto 1972, n. 16, recante: « Contributi ad enti pubblici, ad associazioni ed a manifestazioni aventi scopi culturali, artistici, sportivi e di promozione economica e sociale » con specifica destinazione all'Istituto superiore di educazione fisica di Perugia;

L. 105.000.000 in termini di competenza e di cassa con iscrizione al cap. 2870 per gli interventi previsti dalla legge regionale 21 agosto 1978, n. 42, avente per oggetto: « Interventi a favore dell'associazionismo tra i giovani. Legge 1° giugno 1977, n. 285 »;

L. 500.000.000 in termini di competenza e di cassa a carico del cap. 2960 per incremento del fondo per la formazione professionale ai sensi della legge regionale 25 agosto 1978, n. 47;

L. 15.000.000 in termini di competenza e di cassa con iscrizione al cap. 5350 per le finalità della legge regionale 28 agosto 1977, n. 49, recante provvedimenti per « attività promozionale e pubblicitaria turistica »;

L. 50.000.000 in termini di competenza e di cassa con iscrizione al cap. 5560 e con destinazione agli interventi diretti alla promozione ed allo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo, di cui alla legge regionale 5 maggio 1976, n. 20;

L. 50.000.000 in termini di competenza e di cassa con iscrizione al cap. 8420 per contributi alle aziende speciali costituite ai sensi dell'art. 139 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni e di altri enti, come previsto dalla legge regionale 2 settembre 1974, n. 55;

L. 300.000.000 in termini di competenza a carico del cap. 8600 per opere di consolidamento degli abitati di Attigliano (lire 100.000.000), Narni (L. 140.000.000) e Bettona (L. 60.000.000), ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1978, n. 65;

L. 423.550.000 in termini di competenza e L. 200.000.000 in termini di cassa con iscrizione al cap. 8900 per la erogazione dei contributi in conto capitale previsti dall'art. 3, lettera *A*), della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10. E' approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, secondo comma, di tale legge, il programma delle opere da ammettere ai benefici predetti, contenuto nell'allegata tabella *D*);

L. 700.000.000 in termini di competenza e di cassa a carico del cap. 9500 quale ulteriore contributo regionale per il finanziamento dei programmi di attività della società per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria ai sensi della legge regionale 27 agosto 1979, n. 50;

L. 70.000.000 in termini di competenza e di cassa sul cap. 960 per interventi in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale, previsti dalla legge regionale 28 novembre 1979, n. 62;

L. 15.000.000 in termini di competenza e di cassa, con iscrizione al cap. 4280, per le finalità della legge regionale 11 gennaio 1974, n. 3 recante interventi a favore dei pescatori di mestiere e contributi annuali al Centro regionale umbro di assistenza tecnico-amministrativa per le attività cooperative della pesca.

Art. 3.

E' autorizzata a carico del cap. 3124 del bilancio sia in termini di competenza che di cassa la spesa di L. 217.500.000, quale concorso regionale del 50 per cento nel maggior onere relativo all'anno in corso per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro dei dipendenti delle aziende pubbliche di trasporto Soc. A.S.P. e Soc. spoletina di imprese trasporti, in attuazione del decreto-legge 13 marzo 1980, n. 67, convertito con modificazioni nella legge 16 maggio 1980, n. 177.

Art. 4.

Alla copertura finanziaria delle maggiori spese autorizzate dagli articoli 2 e 3 della presente legge si fa fronte con le variazioni di cui all'art. 1.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 15 dicembre 1980

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 10 *novembre* 1980 (*atto n.* 46) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 13 *dicembre* 1980.

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1980, n. **75.**

Autorizzazione all'ESAU ad assumere un mutuo di lire 3.490.000.000 per ulteriori fabbisogni finanziari degli esercizi 1979 e 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 72 *del* 17 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini di fronteggiare i fabbisogni finanziari dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria per gli esercizi 1979 e 1980, l'Ente medesimo è autorizzato a contrarre un mutuo di lire 3.490.000.000 da ammortizzare nel periodo massimo di anni 30.

Art. 2.

Per la copertura delle rate di ammortamento del mutuo di cui al precedente articolo, è disposto, a favore dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria, un contributo in annualità costanti fino all'importo massimo annuo di lire 589 milioni dal 1980 al 2009 compreso.

Il suddetto contributo sarà corrisposto dalla Regione direttamente all'istituto mutuante alla scadenza di ciascuna rata ed imputato al cap. 3805 del bilancio regionale, la cui denominazione è così modificata: «Contributi annui all'ESAU sulle spese per l'ammortamento di mutui contratti per sopperire ai fabbisogni finanziari».

Art 3.

Il mutuo di cui alla presente legge potrà essere contratto dall'Ente di sviluppo agricolo in Umbria con gli istituti abilitati all'esercizio del credito agrario di miglioramento.

Art. 4.

All'onere di cui all'art 2 si fa fronte, per l'anno 1980, con la disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 6120 dello stato di previsione della spesa (elenco n. 2 allegato al bilancio 1980, numero d'ordine 4).

Per l'anno 1981 la spesa trova capienza nell'apposito stanziamento del bilancio pluriennale 1979-81 (secondo settore, quarto programma, progetto A/3); per gli anni successivi la copertura sarà assicurata nei bilanci pluriennali relativi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 15 dicembre 1980

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 10 *novembre* 1980 (*atto n.* 55) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 13 *dicembre* 1980.

(382)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100810260)